

STATUTO del "SINDACATO DEL NORD"

(Si. Nord.)



TITOLO I – PRINCIPI COSTITUTIVI E FINALITÀ

Art. 1–SEDE

Il Sindacato del Nord (in sigla SI.NORD) // //// ///// // ////////// (//) // /// /. ////////// ////. Il sindacato può istituire sedi in altre località a sua discrezione. Il cambio della sede legale non comporta obbligo di cambiamento statutario, purché sia sempre ubicata nel territorio nazionale.

Art. 2 – DURATA

Il Sindacato del Nord è costituito a tempo indeterminato.

Art. 3 – DEFINIZIONE

Il Sindacato del Nord (in sigla: SI.NORD) è un Sindacato Intercategoriale, territoriale, nel quale si organizzano tutti i lavoratori e le lavoratrici, di nazionalità italiana e di tutte le categorie, in servizio con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro comunque classificato e senza distinzione delle forme giuridiche del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, cooperativistico o altrimenti associativo con cui sono impiegati, pensionati o disoccupati, che ne rispettano lo Statuto.

Il Sindacato del Nord è organizzato in strutture intercategoriale a livello nazionale e territoriale, dotate di propri rappresentanti legali di fronte a terzi ed in giudizio.

IL Sindacato del Nord (in sigla: SI.NORD) può rappresentare lavoratori, singolarmente e/o collettivamente, che gli conferiscano delega.

Art. 4– PRINCIPI E FINALITÀ

Il Sindacato del Nord è fondato sugli irrinunciabili valori di libertà, autonomia, eguaglianza, solidarietà, si riconosce nei valori cristiani, nella giustizia sociale, confida nella sovranità delle terre Padane e nella difesa dei lavoratori e cittadini che da generazioni vivono, abitano e lavorano per garantire alle nuove generazioni una vita dignitosa e libera; E' autonomo da Stato, governi, partiti, movimenti politici. Si basa sul principio della centralità dei lavoratori nei rapporti sociali e della necessità e possibilità per ogni individuo di soddisfare bisogni essenziali quali il diritto al lavoro, alla salute, alla casa, al reddito, all'assistenza sociale, alla istruzione alla formazione e alla cultura e ad un ambiente sostenibile.

E 'impegnato sul terreno di un nuovo patto sociale che affermi una nuova fase di crescita e prosperità per i lavoratori padani e nuove condizioni contrattuali su base regionale per garantire ai lavoratori del Nord maggior potere di acquisto nella busta paga.

Persegue, senza fine di lucro e nel rigoroso rispetto del metodo democratico sul piano organizzativo, la tutela, la rappresentanza, la difesa e la promozione degli interessi e dei diritti economici, sociali, professionali, sindacali e culturali e della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici del Nord.- Italia.

Fonda la propria azione sul conflitto sindacale e sociale come mezzo ordinario di regolazione democratica dei diversi interessi presenti nella società.

Sono suoi scopi fondamentali:

- 1) garantire l'espressione diretta dei lavoratori del Nord Italia contro il monopolio forzoso della rappresentanza sindacale, per l'estensione dei diritti sindacali, perché siano i lavoratori a scegliere da chi essere rappresentati e per la pratica della democrazia diretta, anche attraverso la costituzione di organismi di base liberamente eletti da tutti i lavoratori con voto segreto, e da essi sempre revocabili;
- 2) sostenere l'esercizio dei diritti civili e sindacali dei lavoratori nei posti di lavoro, studiando i problemi di loro interesse, ricercandone le migliori soluzioni con metodi democratici.
- 3) Contratti collettivi di lavoro a livello regionale, con lo scopo di avvicinare le realtà produttive alla contrattazione e quindi rendere ottimali le soluzioni contrattuali consentendo una miglior applicabilità del contratto a cui conseguono maggiore produttività e migliori condizioni di lavoro.
- 4) difendere e battersi per il diritto di sciopero promuovendo tutte le iniziative sindacali, legali ed istituzionali che ne assicurino il libero esercizio da parte dei lavoratori;
- 5) tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e il diritto di tutti ad un ambiente salubre;
- 6) partecipare alle consultazioni ed alle trattative a tutti i livelli (nazionale, territoriale, aziendale, di categoria e settore) per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni della contrattazione collettiva relativa ai settori pubblici e privati.
- 7) sottoporre alla valutazione vincolante dei lavoratori accordi, intese e contratti.
- 8) svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile al diritto alla casa, alla assistenza sociale e socio-sanitaria, alla previdenza, alle esigenze culturali e al tempo libero dei lavoratori, all'istruzione e all'educazione.
- 9) Riservare i concorsi pubblici, statali-regionali-comunali, ai residenti da almeno cinque anni, con lo scopo di garantire che i posti occupati attraverso i concorsi effettuati al Nord restino coperti e non siano fatti oggetto di richieste di trasferimento non appena le leggi lo consentano, per tornare al paese d'origine, lasciando di nuovo vacanti i posti e costringendo a sempre nuovi concorsi che non consentano una corretta erogazione dei servizi e spostano disoccupazione da una parte all'altra del paese.

Art. 5 – ISCRIZIONI E ADESIONI

Il Sindacato del Nord è aperto a tutti i lavoratori, ai pensionati ed ai disoccupati e la qualifica di associato si acquisisce all'atto dell'iscrizione: la tessera d'iscrizione è rilasciata dalla struttura nazionale e distribuita da quella territoriale.

Nell'ambito sindacale l'iscritto ha il diritto all'assistenza ed alla tutela da parte del Sindacato del Nord; di partecipare alla vita sindacale e alla formazione delle decisioni esprimendo liberamente il proprio pensiero e la propria critica. Ha il dovere di osservare le norme del presente Statuto; di cooperare al maggiore e migliore incremento e sviluppo politico, sindacale, organizzativo ed associazionistico del sindacato.

Art. 6 – ELEGGIBILITÀ

Potranno assumere cariche a livello aziendale, provinciale, regionale e nazionale coloro che risulteranno iscritti al Sindacato del Nord ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni carica sindacale è revocabile su decisione del 50% + 1 dei componenti dell'organismo che l'ha designata, per comprovati motivi previsti dal regolamento interno del sindacato. La revoca può essere richiesta da un numero dei suoi componenti pari o superiori 1/3 (un terzo)

Art. 7 – INCOMPATIBILITÀ

L'autonomia del Sindacato del Nord è garantita anche attraverso le seguenti incompatibilità con le cariche direttive degli organismi ai vari livelli:

- 1) l'appartenenza a Consigli di Amministrazione, con esclusione di quelli dei servizi e di quelli di iniziative sociali, previdenziali e sanitarie promossi dallo stesso Sindacato del Nord;
- 2) l'appartenenza alla qualifica di dirigente aziendale;
- 3) l'appartenenza a organi esecutivi di partiti o organizzazioni politiche;
- 4) l'assunzione di qualsiasi carica pubblica elettiva o la nomina a funzioni pubbliche di Governo centrale o locale: in questo caso l'interessato dovrà chiedere all'organismo d'appartenenza la sospensione della carica ricoperta al momento della formalizzazione della candidatura alle elezioni alle quali concorre o al momento del ricevimento della nomina e potrà chiedere la reintegrazione nella medesima carica in caso di non elezione o al cessare della carica pubblica, fatte salve eventuali altre decisioni assunte in sede di Congresso competente se svoltosi prima della richiesta di reintegrazione stessa;

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 8 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I livelli organizzativi del Sindacato del Nord si strutturano a livello aziendale e territoriale (provinciale – regionale – nazionale) e si articolano operativamente a livello di comparto (settore – categoria).

A livello Territoriale: il livello Aziendale del Sindacato del Nord è competente per le relazioni con l'azienda di riferimento; il Sindacato del Nord Provinciale è competente su tutto il territorio della provincia e coordina le strutture aziendali; il Sindacato del Nord Regionale coordina le strutture

Provinciali e le politiche dei comparti nei confronti delle istituzioni regionali; il Sindacato del Nord Nazionale è competente su tutto il territorio nazionale e coordina le strutture Regionali.

Art. 9 – ORGANISMI

Il Sindacato del Nord si compone di:

- 1) Organismi di carattere deliberativo: i Congressi ed i Direttivi Intercategoriali ai diversi livelli territoriali;
- 2) Organismi di carattere esecutivo: gli Esecutivi Intercategoriali ai diversi livelli territoriali;
- 3) i Collegi di Garanzia ai diversi livelli territoriali.

Art. 10 – CONGRESSO NAZIONALE INTERCATEGORIALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo di direzione del Si.Nord. (sindacato del nord) e definisce gli indirizzi generali del sindacato. I suoi compiti sono:

- 1) definire gli orientamenti e le scelte e gli obiettivi delle politiche generali del Sindacato, ai quali sono vincolate le proprie strutture territoriali ed articolazioni operative;
- 2) eleggere il Direttivo Nazionale Intercategoriale;
- 3) deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sui Regolamenti con la maggioranza qualificata dei 2/3;

Il Congresso Nazionale è convocato di norma ogni 3 anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Direttivo Nazionale Intercategoriale con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti

Art. 11 – DIRETTIVO NAZIONALE INTERCATEGORIALE

Il Direttivo Nazionale Intercategoriale è il massimo organo deliberante del Sindacato tra un Congresso e l'altro ed attua gli indirizzi decisi dal Congresso.

Sono compiti del Direttivo Nazionale:

- 1) attuare i mandati congressuali, definendo e deliberando sulla politica del Sindacato, su eventuali intese unitarie con altri soggetti sindacali e su rivendicazioni e piattaforme contrattuali nazionali di carattere generale.
- 2) definire e deliberare i programmi organizzativi, formativi ed informativi, la determinazione della quota sindacale di pertinenza, l'ammontare e la destinazione degli eventuali investimenti sociali e la ripartizione di eventuali fondi nazionali, la verifica periodica e l'approvazione dei bilanci, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie fra le diverse strutture territoriali del Sindacato, la costituzione di Coordinamenti, Gruppi di lavoro o Commissioni di Lavoro interne al sindacato;
- 3) eleggere al suo interno i componenti dell'Esecutivo Nazionale ed eleggere altresì, tra i membri di questo, il rappresentante legale a cui è attribuita la rappresentanza legale del Sindacato del Nord in tutte le materie di fronte a terzi ed in giudizio;

4) eleggere il tesoriere e il Collegio di Garanzia;

5) emanare il Regolamento Attuativo dello Statuto, il regolamento Interno ed il Regolamento Congressuale; deliberare, se necessario, il trasferimento della sede legale.

6) deliberare sulle iniziative che possono implicare ripercussioni e responsabilità penali e/o civili per l'organizzazione, su iniziative che possono recare grave ed evidente danno alla credibilità pubblica dell'organizzazione e sui comportamenti di strutture e/o di singoli membri che rivestono cariche all'interno dell'organizzazione che contrastino con lo Statuto o con norme e/o regolamenti interni all'organizzazione. Nei confronti di tali delibere può essere proposto ricorso al Collegio di Garanzia;

7) deliberare con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la convocazione straordinaria del Congresso Nazionale.

Art. 12 – ESECUTIVO NAZIONALE INTERCATEGORIALE

L'esecutivo è organo collegiale esecutivo e provvede all'attuazione delle delibere del Direttivo Nazionale Intercategoriale traducendo in indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative e amministrative.

L'Esecutivo Nazionale attua le decisioni del Direttivo Nazionale, assicura la direzione quotidiana delle attività del Sindacato a livello nazionale, assicura i rapporti con le altre strutture sindacali e le loro articolazioni su questioni di rilevanza nazionale, coordina le varie strutture del sindacato nelle vertenze e nella contrattazione, mantiene contatti permanenti con le strutture periferiche, promuove le pubblicazioni sindacali a livello nazionale, provvede all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi e le attività del Sindacato del Nord a livello nazionale, delibera su tutte le questioni che rivestono carattere d'urgenza che dovranno comunque essere ratificate dal Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 13 – SINDACATO DEL NORD - REGIONALE

Il Sindacato del Nord Regionale ha il compito di coordinare la politica sindacale ed organizzativa delle strutture provinciali e di comparto nell'ambito regionale: strutture comunque rappresentate nell'ambito degli organismi regionali.

Sono organi di carattere direttivo del Sindacato del Nord Regionale:

- 1) Il Congresso Regionale intercategoriale
- 2) Il Direttivo Regionale intercategoriale

Sono organi di carattere esecutivo:

- 1) l'Esecutivo Regionale Intercategoriale
- 2) Il Collegio di Garanzia Regionale

Il Direttivo Regionale intercategoriale, eletto dal Congresso regionale, deve dotarsi di un Esecutivo Regionale intercategoriale eleggendone al suo interno i componenti e garantendo una adeguata rappresentanza delle realtà provinciali.

Il Direttivo Regionale deve eleggere altresì tra i membri di questo il rappresentante legale del Sindacato del Nord Regionale a cui è attribuita la rappresentanza legale in tutte le materie di fronte a terzi ed in giudizio; elegge il tesoriere regionale e la commissione di garanzia regionale.

L'Esecutivo Regionale intercategoriale è organo collegiale esecutivo e provvede all'attuazione delle delibere del Direttivo Regionale Intercategoriale traducendo in indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative e amministrative con modalità analoghe a quelle previste per l'Esecutivo Nazionale. Assicura la direzione quotidiana delle attività del Sindacato a livello regionale assicurando i rapporti tra le strutture sindacali e le loro articolazioni, coordinandone le loro attività.

Art. 14 – DIRETTIVO DEL SINDACATO DEL NORD REGIONALE

Il Direttivo REGIONALE ha il compito di attuare e dirigere la politica sindacale ed organizzativa nell'ambito regionale con le stesse modalità previste per il direttivo nazionale ed è composto da delegati espressi dalle strutture provinciali ed eletti nel Congresso Regionale che si svolge di norma ogni tre anni prima del Congresso Nazionale ed è convocato dal Direttivo regionale.

Il Direttivo Regionale intercategoriale regionale ha, su scala regionale, gli stessi compiti, funzioni e poteri del Direttivo Nazionale.

Art.15 – ESECUTIVO REGIONALE INTERCATEGORIALE

L'Esecutivo Regionale intercategoriale è organo collegiale esecutivo e provvede all'attuazione delle delibere del Direttivo Regionale Intercategoriale traducendo in indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative e amministrative con modalità analoghe a quelle previste per l'Esecutivo Nazionale. Assicura la direzione quotidiana delle attività del Sindacato a livello regionale assicurando i rapporti tra le strutture sindacali e le loro articolazioni, coordinandone le loro attività.

Art.16 – SINDACATO DEL NORD PROVINCIALE

Il Sindacato del Nord Provinciale ha il compito di attuare e dirigere la politica sindacale ed organizzativa nell'ambito provinciale attraverso il Direttivo provinciale, composto da delegati eletti dal congresso provinciale e coordina le strutture aziendali e territoriali.

Sono organi di carattere direttivo del Sindacato del Nord Provinciale:

- 1) Il Congresso Provinciale intercategoriale
- 2) Il Direttivo Provinciale intercategoriale

Sono organi di carattere esecutivo:

- 1) l'Esecutivo Provinciale Intercategoriale
- 2) Il Collegio di Garanzia Provinciale

Il Direttivo Provinciale, eletto dal congresso provinciale, ha su scala provinciale, gli stessi compiti, funzioni e poteri del Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Provinciale intercategoriale, può dotarsi di un Esecutivo Provinciale intercategoriale eleggendone al suo interno i componenti.

Il Direttivo Provinciale elegge altresì tra i membri di questo il rappresentante legale del Sindacato del Nord Provinciale a cui è attribuita la rappresentanza legale in tutte le materie di fronte a terzi ed in giudizio.

L'Esecutivo Provinciale intercategoriale è organo collegiale esecutivo e provvede all'attuazione delle delibere del Direttivo Provinciale Intercategoriale traducendo in indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative e amministrative, con modalità analoghe a quelle previste per l'Esecutivo Nazionale.

Assicura la direzione quotidiana delle attività del Sindacato a livello Provinciale assicurando i rapporti tra le strutture sindacali e le loro articolazioni, coordinandone le loro attività.

Art.17 – COORDINAMENTO AZIENDALE E RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO

In sintonia con i principi fondativi che valorizzano la partecipazione diretta dei lavoratori alla definizione delle politiche sindacali, delle forme di lotta, delle rivendicazioni la struttura aziendale è formata da tutti gli iscritti del singolo sito produttivo, azienda o amministrazione, ed è l'ambito decisionale del sindacato a livello aziendale. Può eleggere la propria struttura di coordinamento che ha la piena titolarità della contrattazione aziendale in sintonia con gli orientamenti di comparto e intercategoriale, favorisce la partecipazione degli iscritti alle scelte sindacali e adotta gli strumenti più opportuni per la informazione costante dei lavoratori, organizza la partecipazione all'elezione delle RSU o l'elezione delle RSA e RLS.

Le articolazioni e le modalità di funzionamento delle strutture aziendali sono previste nell'ambito del Regolamento Interno.

TITOLO III – NORME DISCIPLINARI

Art. 18 – NORME DISCIPLINARI

Gli iscritti si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti e ad operare secondo le linee programmatiche decise dai Congressi. L'iscritto che manchi ai propri doveri e commetta atti che danneggino moralmente e materialmente il Sindacato incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle sanzioni disciplinari previste dal regolamento emanato dal Direttivo nazionale.

L'organo deputato a deliberare le sanzioni disciplinari è il Direttivo intercategoriale territoriale competente o, qualora non costituito, il direttivo intercategoriale di livello immediatamente superiore.

Art. 19 – IL COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia competente territorialmente è l'organo che valuta e decide sugli eventuali ricorsi presentati dagli interessati, a seguito di decisione di provvedimenti disciplinari, singoli o collettivi, adottati dal Direttivo competente. La composizione ed il funzionamento dei collegi sono definiti dal regolamento emanato dal direttivo nazionale.

In ambito territoriale, in assenza del Collegio di Garanzia, si farà riferimento a quello del livello superiore.

TITOLO IV – NORME AMMINISTRATIVE

Art. 20 – FINANZIAMENTO

Il finanziamento del sindacato (in sigla: Si.Nord.) si realizza con la contribuzione volontaria dei lavoratori, attraverso le quote sindacali con trattenuta mensile in busta paga o altre forme di adesione indipendenti dal rapporto amministrativo con i datori di lavoro definite a seguito delle circostanze normative sia contrattuali sia legislative. Le eventuali ulteriori esigenze finanziarie si potranno soddisfare mediante contributi volontari e sottoscrizioni.

Con apposito regolamento il Direttivo Nazionale Intercategoriale regola la gestione finanziaria nell'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) fissazione del valore della quota tessera che il lavoratore iscritto versa;
- b) fissazione di una quota minima per iscritto da corrispondere al nazionale intercategoriale;
- c) certezza di finanziamento alla struttura nazionale intercategoriale contemperandola con la necessaria funzionalità decentrata ed attribuendo al Tesoriere Nazionale poteri di intervento nell'ambito delle sue competenze, qualora vi siano situazioni provinciali e/o di comparto che presentano problemi legati alla gestione finanziaria o che non versino regolarmente i contributi dovuti alla struttura nazionale;
- d) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21- PATRIMONIO

Il patrimonio del Sindacato del Nord (in sigla: Si.Nord.) è costituito:

- a) dalle quote versate dagli iscritti;
- b) da eventuali titoli di debito pubblico o privato che potranno essere acquisiti in seguito a economie di amministrazione;
- c) da beni mobili e immobili che eventualmente potranno essere acquistati e/o pervenire al sindacato per disposizioni testamentarie o donazioni;
- d) da contributi o sovvenzioni di Enti pubblici o privati che, per qualsiasi titolo, pervengano all'associazione e siano accolti dal Direttivo Nazionale Intercategoriale, precludendo qualsiasi tentativo di condizionamento esterno;
- e) da somme che siano realizzate attraverso la produzione editoriale o frutto delle iniziative culturali e sindacali dell'Associazione medesima;
- f) da ogni altro cespite, situazione o rapporto avente valore patrimoniale già facente capo ai singoli soggetti costituenti e/o successivamente aderenti al Sindacato del Nord.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Locazioni e contratti di qualsiasi natura devono essere stipulati tassativamente a nome e per conto del sindacato.

Art. 22 – RENDICONTO ECONOMICO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico dovrà essere predisposto obbligatoriamente entro il successivo 31 marzo di ogni anno dai Tesorieri ai diversi livelli territoriali.

Art. 23 – IL TESORIERE

L'incarico di tesoriere, ad ogni livello, nazionale e territoriale, è incompatibile con la carica di rappresentante legale di pari livello.

Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Direttivo Nazionale per l'amministrazione corrente del flusso finanziario del sindacato e la cura della contabilità e sotto il controllo del Direttivo Nazionale.

Il Tesoriere Nazionale redige obbligatoriamente ogni anno il rendiconto economico finanziario che l'Esecutivo Nazionale sottopone all'approvazione del Direttivo Nazionale entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Ogni iscritto ha il diritto di prendere visione del bilancio nazionale. Le ulteriori modalità e specifiche competenze del Tesoriere Nazionale sono regolate dal Regolamento Interno.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 24 – SIMBOLO

Il Sindacato del Nord (in sigla: Si. Nord.) assume il simbolo allegato al presente statuto.

Art. 25 – REGOLAMENTI

Il Regolamento attuativo dello Statuto e il Regolamento interno che regola la vita interna del Sindacato sono redatti e proposti dall'Esecutivo Nazionale ed approvati dal Direttivo Nazionale.

Art. 26 – SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO DEL NORD

Per deliberare sullo scioglimento del sindacato è indispensabile la deliberazione di un apposito Congresso straordinario con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti.

Art. 27 – ASSEMBLEA NAZIONALE ORGANIZZATIVA

L'Assemblea Nazionale Organizzativa del Sindacato è convocata dal Direttivo Nazionale, di norma, in mezzo a due Congressi Nazionali, con il compito di affrontare gli assetti organizzativi del Si.Nord. con poteri regolamentari e statutari in ambito organizzativo.

Art. 28 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Statuto, si rimanda alle normative legislative in materia.